Sentenza n. 03 – del 09/09/2019

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

Riunitasi il giorno 09 settembre 2019, alle ore 12:40 presso la sede della Federazione Italiana Sport Rotellistici in Roma, Viale Tiziano 74,

per deliberare in ordine al ricorso presentato dal Dott. Stefano Faggian Presidente della Società Bludogs Montorio A.S.D., avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line del 20/06/2019 di cui al Comunicato Ufficiale n. 76, anno sportivo 2018/2019, con cui è stata comminata alla Società la sanzione di 500,00€ e al dirigente Aversani Nicola la sospensione di 30 Giorni e l’ammenda di 30,00€.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società ricorrente richiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, per i seguenti motivi:

Nel caso del provvedimento comminato alla società:

1. Mancato preventivo richiamo nei confronti dei sostenitori della ricorrente.
2. Mancata identificazione della gara in cui il fatto sarebbe accaduto.
3. Mancata identificazione della data in cui si sarebbe svolta la gara cui ci si vorrebbe riferire.

Nel caso del provvedimento comminato al Dirigente:

1. Totale mancanza della motivazione
2. Mancato preventivo richiamo
3. Mancata identificazione della data in cui si sarebbe svolta la gara cui ci si vorrebbe riferire.
4. Mancata previsione dell’ammenda negli articoli richiamati nel provvedimento.

**DIRITTO**

In merito al provvedimento disciplinare nei confronti della Società, risulta fondata la censura relativa alla mancanza di identificazione della gara e della data di svolgimento della stessa.

In merito al provvedimento nei confronti del Dirigente, risulta parimenti fondata la censura relativa alla mancanza di identificazione della gara e della data di svolgimento della stessa. Inoltre, risulta totalmente carente la motivazione del provvedimento stesso.

Pertanto, in mancanza dell’individuazione delle circostanze di tempo e di luogo dei fatti contestati, nonché, per la carenza di motivazione della sanzione a carico del Dirigente, risulta gravemente leso l’esercizio del diritto di difesa dei soggetti sanzionati.

**P.Q.M.**

In accoglimento dei motivi rispettivamente sopra indicati “in Diritto”, ritenuti assorbiti i restanti motivi di ricorso, annulla i provvedimenti impugnati di cui al CU n. 76 del 20/06/2019.

Dispone l’integrale restituzione della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

Roma, 09/09/2019.

 F.to Avv. Enrico VALENTINI

 F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

 F.to Avv. Gianluca SIMEONI